

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 21/07/2015

n. 36942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI	Giovann	-	Presidente	-
Dott. CITTERIO	Carlo	-	Consigliere	-
Dott. VILLONI	O.	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE AMICIS	Gaetano	-	Consigliere	-
Dott. PATERNO' RADDUSA	Benedet	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3909/14 della Corte d'Appello di Roma del 09/05/2014;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. Villoni Orlando;

sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., D.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l'inammissibilità;

sentito il difensore del ricorrente, avv. Di Mattia Mattia, che si è riportato ai motivi del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 02/03/2011, ribadendo la condanna ivi stabilita di B.G. alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, oltre le pene accessorie e le statuizioni in favore delle parti civili, per plurimi reati quali simulazione di reato, falsa attestazione a pubblico ufficiale di qualità personali proprie, false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, esercizio abusivo della professione forense, falso materiale in atto pubblico e truffa continuata (artt. 81 cpv., 495, 367, 374-bis, 348, 482, 476 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 2).

Confermando le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha osservando che gli elementi di prova a carico dell'imputato appaiono univoci, che l'assenza di una perizia grafica non incide sulla riferibilità dei falsi documentali alla persona dell'imputato; che quelli commessi non possono ricondursi alla categoria del falso grossolano; che le condotte attuate nei confronti di clienti a lui rivoltisi nell'erronea credenza del possesso dell'abilitazione di avvocato integrano a tutti gli effetti il reato di truffa; che il trattamento sanzionatorio appare del tutto adeguato alla specificità del caso, connotato dall'assoluta spregiudicatezza con cui l'imputato ha abusato della buona fede delle parti lese.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale del proprio ridotto stato d'incapacità psichica, essendo fin dal 2010 sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno ed essendo, inoltre, stato assolto per fatti reato commessi dal 2001 al 2007 con la formula perchè trattasi di persona non imputabile; deduce, inoltre, vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell'inidoneità della condotta riferita ai reati contestati ai capi c) ed f) atteso il carattere grossolano dei falsi in addebito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di censura, oltre a risultare intempestivo per non essere mai stato dedotto in precedenza (v. sentenza appello) risulta comunque palesemente infondato.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno non postula, infatti, indefettibilmente l'esistenza di una menomazione psichica, essendo allo scopo sufficiente anche una mera infermità fisica (a mero titolo di esempio, quella della persona anziana inabilitata alla deambulazione e perciò incapace di riscuotere di persona i ratei pensionistici), come chiaramente si evince dall'art. 404 cod. civ..

Invocare l'intervenuta sua applicazione non implica, perciò, automaticamente che la persona che vi è stata sottoposta sia affetta da una menomazione psichica; nel caso di specie, inoltre, le condotte in addebito appaiono connotate da un tale ed elevato tasso di callidità, che contrasta in maniera obiettiva con la tesi sostenuta dal ricorrente di essere portatore di un deficit psichico.

La pregressa assoluzione, inoltre, da altri fatti di reato per assenza d'imputabilità non è suscettibile di svolgere alcuna influenza su quelli oggetto della presente verifica giudiziale, non venendone, tra l'altro, neppure specificata la natura, 3. Palesemente infondata e in parte generica - e sotto tale profilo parimenti inammissibile - si appalesa, invece, la seconda doglianza, che reitera il terzo motivo d'appello, in parte vagliato e disatteso con congrua motivazione dalla Corte territoriale, riguardante il preteso carattere grossolano dei falsi contestati ai capi c) ed f) dell'imputazione.

La Corte d'appello ha ritenuto, infatti, che uno dei documenti falsificati presentasse tutti gli elementi per essere ritenuto genuino, consistendo l'alterazione in una mera cancellatura con sovrascrittura in piccoli caratteri, la cui diversità rispetto alla grafia ordinaria non appariva immediatamente evidente (pag. 3 sent. impugnata).

E se è vero che tale argomento si attaglia propriamente alla fattispecie di cui al capo c), concernente la modifica del contenuto del dispositivo di fissazione di un'udienza di comparizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione civile, a maggior ragione il falso grossolano non poteva ravvisarsi in ordine all'ipotesi di reato sub f) in cui è contestata la creazione ex novo di una copia conforme all'originale di una sentenza della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma in realtà mai emessa, recante, dunque, struttura redazionale e grafia tra loro omogenee.

La sanzione di aspecificità, come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, colpisce, invero, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09; Sez. 5, sent.

n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2015